

..... c. AGENZIA ENTRATE DI

Onorevole
Commissione tributaria provinciale
per il tramite dell'Agenzia delle entrate
di

RICORSO CONTRO IL RUOLO FORMATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(Irpef-Irpeg-Irap-)

Onorevole Collegio,

lo scrivente, dott., nella sua qualità di socio,
difensore e domiciliatario del, cod. fisc.,
come da procura speciale alle liti apposta in calce al presente atto di cui costituisce parte integrante;
vista la cartella di pagamento contrib. n., emissione, per
euro, *ex art. 36 bis*, D.P.R. 600/1973, notificata il (che si allega *sub* 1);
richiamata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale disposta dall'art. 1, legge 7
ottobre 1969, n. 742;
ai sensi degli artt. 18, 19, 20, co. 3 e 21, D.lgs. 546/1992,

ricorre

avverso detta cartella esponendo le circostanze e le argomentazioni che seguono.

Fatto e atto impugnato

Nella dichiarazione dei redditi mod. .../... relativa ai redditi del (all.
2),

.....
.....

Motivi del ricorso

1. La rettifica non è contemplata nell'art. 36 bis, D.P.R. 600/1973

A) L'art. 36 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, attribuisce all'amministrazione finanziaria (già titolare del potere di accertamento e di conseguente iscrizione a ruolo in via parziale e provvisoria di parte dell'imposta ancorché l'accertamento non sia definitivo) il potere di emendare errori di calcolo od omissioni di documenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, procedendo ad una diretta iscrizione a ruolo dell'intera imposta che l'amministrazione stessa ritiene dovuta.

*L'eccezionalità di applicazione dell'art. 36 bis è stata affermata dalla CORTE COST. (7 aprile 1988, n. 430, in *il fisco*, 1988, 5836), la quale ha rilevato che la liquidazione in parola «è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria)».*

Anche la CASSAZIONE (25 settembre 1990, n. 9692, in *Giur. imp.*, 1990, n. 214) ha ricordato che «l'art. 36 bis consente all'amministrazione finanziaria l'iscrizione nei ruoli, senza il preventivo

accertamento, in tutti i casi in cui occorre recuperare a tassazione elementi reddituali direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dai relativi allegati».

La tassatività delle ipotesi contemplate dal citato art. 36 bis (e del successivo art. 36 ter) è stata affermata successivamente dalla CASSAZIONE, 29 marzo 1996, n. 2958 (in *Giur. imp.*, 1996, n. 199).

Conforme appare la COMM. TRIB. CENTR. (sez. XXI, 10 aprile 1996, n. 1605, in *Giur. imp.*, 1996, n. 230), secondo la quale: «Le rettifiche ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 vanno operate sulla base delle dichiarazioni presentate, mediante un mero riscontro cartolare in casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo od omissioni commessi dai contribuenti, ovvero deduzioni o detrazioni immediatamente rilevabili (senza necessità di alcuna istruttoria da parte dell'Ufficio); ove, invece, fosse necessaria una diversa indagine, non sarebbe percorribile la procedura ex art. 36 bis, essendo allora necessario un vero e proprio atto di accertamento, contenente esplicita motivazione».

B) In fattispecie l'amministrazione, come in fatto sopra riportato, ha iscritto a ruolo

Non ricorrono quindi le tassative ipotesi di cui agli artt. 36 bis e 36 ter e la rettifica operata è pertanto illegittima e va annullata.

2. L'iscrizione a ruolo non è stata preceduta dalla prescritta comunicazione

Stabilisce l'art. 36 bis, co. 3 / 37 bis, co. 3 e 4, D.P.R. 600/1973, che il contribuente deve ricevere apposita comunicazione contenente l'esito dei controlli formali effettuati dall'Agenzia in modo da consentire al destinatario di fornire i chiarimenti necessari. Nel caso di specie tale comunicazione è mancata e ciò comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo per irregolarità del procedimento di controllo della dichiarazione.

3. Il ruolo è formato oltre i termini di decadenza

La cartella di pagamento in questione riguarda un ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate di e conseguentemente emesso ai sensi dell'art. 36 bis / 36 ter D.P.R. 600/1973, i cui termini previsti per l'emissione sono, "a pena di decadenza", ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre del secondo / terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

In fattispecie dalla cartella risulta che le imposte sono state iscritte nel ruolo, quindi oltre il 31 dicembre del secondo / terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Oggetto della domanda

Richiamato quanto sopra esposto in fatto e in diritto,

c h i e d e s i

- *in via preliminare*, stante l'esistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, come illustrato nelle parti seconda e terza del presente ricorso, la *sospensione dell'atto impugnato* ai sensi dell'art. 47, co. 1 e 3, D.lgs. 546/1992;
- *in via principale*: la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto avvenuta al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate negli artt. 36 bis e 36 ter, D.P.R. 600/1973;
- *in via subordinata*: a) la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non è stata preceduta dall'apposita comunicazione al contribuente ex art. 36 bis, co. 3 / 37 bis, co. 4, D.P.R. 600/1973; b) la nullità dell'iscrizione a ruolo, in quanto essa è avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 17, lett. a) e b), D.P.R. 602/1973 cit.;
- *in via di ulteriore subordine e nel merito*

.....

e in ogni caso la condanna dell'Agenzia *al rimborso ex art. 69, D.lgs. cit.*, delle somme che risultino versate dal contribuente alla data della sentenza, comprese le spese del giudizio *ex art. 15* e con riserva quindi di presentare tempestivamente la nota delle spese.

Con osservanza.

.....,

(dott.)

Elenco *ex art. 24, co. 1, D.lgs. cit.*, dei documenti da depositare nel fascicolo di parte *ex art. 22, co. 4*:

sub 1 - fotocopia dell'atto impugnato

sub 2 - fotocopia della D.R. per l'anno presentata il

Trascorsi 6 mesi e non oltre 2 anni dalla spedizione del ricorso in bollo per raccomandata a.r. senza busta, occorre depositare copia in carta semplice, firmata, direttamente alla Commissione allegando fotocopia della ricevuta della raccomandata e dell'avviso di ricevimento dell'originale. Il deposito in Commissione può essere anticipato se con esso si chiede anche la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento.